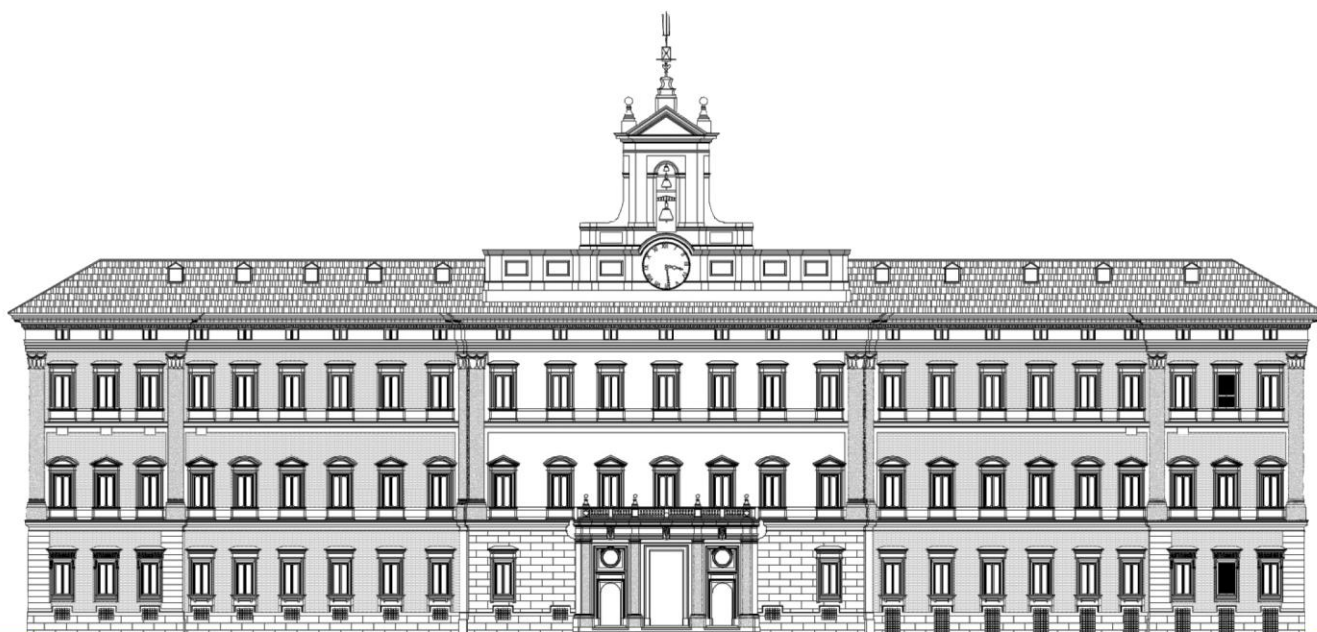




Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2947

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari
assistiti

*(Conversione in legge del DL n. 55 del 2026 –
Approvato dal Senato – A.S. 1855)*

N. 478 – 11 giugno 2026



Camera dei deputati

XIX LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2947

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari
assistiti

*(Conversione in legge del DL n. 55 del 2026 –
Approvato dal Senato – A.S. 1855)*

N. 478 – 11 giugno 2026

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA.....	- 3 -
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI	- 4 -
ARTICOLO 1	- 4 -
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI RIMPATRI VOLONTARI ASSISTITI	- 4 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2947
Titolo:	Conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.
Iniziativa:	governativa
Iter al Senato:	sì
Relazione tecnica:	presente
Relatore per la Commissione di merito:	Urzi (FDI)
Commissione competente:	I (Affari costituzionali)

PREMESSA

Il disegno di legge, approvato dal Senato, senza modificazioni (AS 1855), dispone la conversione in legge del decreto-legge 24 aprile 2026, n. 55, recante disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti.

Il testo del decreto-legge è corredato di relazione tecnica a cui non risulta allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Nel corso dell'esame presso il Senato il Governo ha depositato una Nota di risposta ai rilievi formulati dal relatore della Commissione Bilancio. Sulla base degli elementi di informazione forniti dal Governo, la 5ª Commissione ha espresso parere non ostativo sul testo originario del provvedimento¹.

Alla Camera, il provvedimento trasmesso dal Senato è stato assegnato, in sede referente, alla I Commissione (Affari costituzionali), che non vi ha introdotto modificazioni.

Nel presente *dossier* si farà pertanto riferimento alla relazione tecnica e alla documentazione tecnica depositata dal Governo durante l'esame al Senato.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

¹ Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 558 del 19 maggio 2026.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti in materia di rimpatri volontari assistiti

Normativa previgente. L'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026, introdotto nel corso dell'esame al Senato del disegno di legge di conversione del predetto decreto-legge, ha modificato l'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), in materia di rimpatrio volontario e assistito (RVA) verso il Paese di origine o di provenienza di cittadini di Paesi terzi. In particolare, l'articolo 30-*bis* aveva incluso il Consiglio nazionale forense tra i soggetti che potevano collaborare con il Ministero dell'interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito. Inoltre, con una modifica al comma 2 dell'articolo 14-*ter*, aveva stabilito che il decreto del Ministro dell'interno con cui sono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di RVA fissasse anche i criteri per la corresponsione ai singoli rappresentanti legali, da parte del Consiglio nazionale forense, dei compensi ad essi spettanti per l'attività svolta ai sensi del comma 3-*bis* dell'articolo 14-*ter*, anch'esso introdotto dall'articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026. Tale comma, nello specifico, aveva riconosciuto al rappresentante legale, munito di mandato, che avesse assistito il cittadino straniero nella fase di presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio volontario assistito, subordinatamente all'effettiva partenza dello straniero, un compenso corrispondente alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 27 ottobre 2011.

La norma, modificando il comma 1 dell'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), sopprime il riferimento al Consiglio nazionale forense dall'elenco dei soggetti che possono collaborare con il Ministero dell'interno all'attuazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito [comma 1, lettera *a*)]. Inoltre, modificando il comma 2 dell'articolo 14-*ter* del medesimo decreto legislativo stabilisce che il decreto del Ministro dell'interno con cui vengono definite le linee guida per la realizzazione dei programmi di rimpatrio volontario e assistito definisca, tra l'altro, i criteri per l'individuazione dei rappresentanti, muniti di mandato, che possono esercitare l'attività di cui al comma 3-*bis* del medesimo articolo, nonché per la corresponsione dei compensi ad essi spettanti per tale attività [comma 1, lettera *b*)].

Viene quindi soppresso il riferimento al Consiglio nazionale forense quale organo deputato all'elargizione di tali compensi e non si fa più esclusivo riferimento ai rappresentanti legali quali soggetti preposti all'attività di assistenza allo straniero ai fini della procedura di rimpatrio volontario assistito di cui all'articolo 14-*ter*, comma 3-*bis*.

Le norme, quindi, sostituiscono integralmente il comma 3-*bis* dell'articolo 14-*ter*, prevedendo che al rappresentante, munito di mandato, che abbia assistito il cittadino straniero nella presentazione della richiesta di adesione a un programma di rimpatrio

volontario assistito, nonché nel relativo procedimento, è riconosciuto, a conclusione del procedimento medesimo, e per il solo triennio 2026-2028, un compenso corrispondente alla misura del contributo economico per le prime esigenze previsto ai sensi del già citato decreto del Ministro dell'interno, in coerenza con la programmazione dei pertinenti fondi europei [comma 1, lettera c)].

È stata quindi soppressa la previsione dell'effettiva partenza dello straniero quale condizione legittimante l'erogazione del compenso. Inoltre, l'erogazione del compenso viene limitata al triennio 2026-2028, rendendo esplicito il carattere temporaneo della misura.

Le norme prevedono, altresì, che il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del Testo unico sull'immigrazione sia adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (comma 2) e abrogano il comma 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2026, recante la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'articolo 30-bis (comma 3).

Le norme prevedono, infine, che agli oneri derivanti dal comma 1, lettera c), dell'articolo in esame, valutati in euro 281.055 per l'anno 2026 ed euro 561.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede:

- quanto a euro 246.000 per l'anno 2026 e a euro 492.000 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione del comma 2 dell'articolo 30-bis del decreto-legge n. 23 del 2026 [comma 4, lettera a)];
- quanto a euro 35.055 per l'anno 2026 e a euro 69.495 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno [comma 4, lettera b)].

La relazione tecnica afferma che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge in esame prevede il riconoscimento di un compenso in favore del rappresentante munito di mandato che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito (RVA), a conclusione del relativo procedimento amministrativo. Il compenso è determinato nella misura del contributo economico per le prime esigenze previsto, in favore del rimpatriando, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2 dell'articolo 14-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (TUI) e quantificato, da ultimo, in euro 615 nell' *“Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2021-2027”* che disciplina la convenzione attualmente in essere con l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, per l'espletamento delle attività di assistenza ai beneficiari della misura in oggetto. Tale compenso viene riconosciuto all'esito del relativo procedimento amministrativo, in linea con la *ratio* di responsabilizzazione dell'attività di assistenza, mentre la scelta di parametrarne l'importo alla misura del contributo economico

per le prime esigenze assicura coerenza sistematica con l'assetto complessivo dei programmi di RVA. I criteri per la corresponsione del compenso – oltre a quelli per l'individuazione dei rappresentanti che possono svolgere l'attività in questione – sono demandati a un decreto del Ministro dell'interno da adottarsi, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge in esame, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione.

Riguardo ai profili finanziari, la disposizione in commento, in continuità con le disposizioni previste dall'articolo 30-*bis* decreto-legge n. 23 del 2026, comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, negli importi e con le modalità di computo di seguito riportati. Dai dati in possesso del Ministero dell'interno risulta che nel triennio 2023 – 2025 circa 2.500 cittadini stranieri hanno chiesto e ottenuto di aderire a programmi di RVA, per una media annua di circa 830 persone. Pertanto, in via prudenziale, la suddetta platea è stata incrementata del 10 per cento – su base annua –, per tenere conto dell'eventuale effetto incentivante del previsto riconoscimento in favore dei rappresentanti degli stranieri beneficiari delle agevolazioni per i rimpatri, del compenso nella misura di euro 615,00. Ne consegue un incremento annuo medio di 83 richieste di adesione ai programmi di RVA derivante dalla misura. Tanto premesso, considerato che per l'anno 2026, la novella sarà applicabile a decorrere dal 1° luglio e che, per gli anni 2027 e 2028, sarà applicabile per l'intero anno, la relazione tecnica determina i seguenti profili di costo:

- anno 2026: 457 procedimenti per RVA x € 615 = € 281.055;
- anno 2027: 913 procedimenti per RVA x € 615 = € 561.495;
- anno 2028: 913 procedimenti per RVA x € 615 = € 561.495.

Gli oneri così stimati e formulati in termini di previsione di spesa sono riferiti al numero di procedimenti ipotizzato nel triennio considerato e sono coerenti con la programmazione dei pertinenti fondi europei per il medesimo periodo. Programmazione destinata a essere rivista, successivamente al triennio considerato, in ragione dell'imprevedibilità dell'andamento dei flussi migratori e degli effetti connessi all'entrata in vigore delle nuove disposizioni del Patto dell'Unione europea sulla migrazione e l'asilo e dell'emanando Regolamento UE sui rimpatri.

Inoltre, non sono ipotizzabili oneri aggiuntivi rispetto a quelli sopra indicati atteso che l'Amministrazione procederà alla corresponsione ai rappresentanti interessati dalla misura del compenso, in parallelo alla programmazione di procedimenti di RVA, il cui numero massimo è fissato da bandi periodici e calcolato sulla base delle risorse del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione per le specifiche progettualità dedicate ai medesimi rimpatri volontari. L'articolo 1, comma 2, stabilisce che il decreto del Ministero dell'interno di cui al comma 2 del citato articolo 14-*ter* del TUI, cui la disposizione di cui al comma 1, lettera *b*), demanda anche l'individuazione dei rappresentanti cui spetta la corresponsione dei compensi, sarà adottato entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge in esame. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, in parte mediante utilizzo delle somme

rivenienti dall'abrogazione del comma 2 dall'articolo 30-*bis* decreto-legge n. 23 del 2026, che recava specifiche risorse per l'attuazione della disposizione sulla quale sono intervenute le modifiche e per la restante parte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente, nell'ambito del bilancio triennale 2026-2028, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, che reca le necessarie disponibilità.

Il **Governo**, nel corso dell'esame al Senato, ha chiarito, per quanto concerne la stima dell'effetto incentivante, che la corresponsione al rappresentante del compenso per l'attività svolta è legata alla "conclusione del procedimento"; pertanto, l'effetto incentivante è stato calcolato sulla base dei procedimenti conclusi. Considerato che nel triennio 2023-2025 si erano registrate 2.500 adesioni a RVA, per una media di circa 830 adesioni annue, a tale valore è stato applicato un incremento del 10 per cento per quantificare, in via prudenziale, l'effetto incentivante della misura, ottenendo un valore di 913 RVA annui medi, quindi 457 nel periodo 1° luglio - 31 dicembre 2026 e 913 per ciascuno degli anni 2027 e 2028, per un totale di 2.283 nel periodo di applicazione della misura. L'incremento è stato determinato in via prudenziale nel 10 per cento rispetto al numero di RVA annui medi effettuati nel triennio 2023-2025, anche in considerazione del carattere temporaneo della misura, per testarne l'efficacia contenendo, contemporaneamente, gli oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento alla segnalata opportunità di valutare la formulazione della norma di copertura come previsione di oneri "pari a", anziché "valutati in", il Governo ha confermato la formula "valutati in".

Con riferimento alla decorrenza dell'applicazione dei compensi previsti per i rappresentanti a partire dal 1° luglio p.v., il Governo ha evidenziato che l'individuazione del *dies a quo* tiene conto del fatto che la concreta attuazione della misura non può prescindere dall'adozione del decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 55 del 2026, per la quale è previsto un termine di sessanta giorni a partire dall'entrata in vigore del medesimo decreto-legge (25 aprile 2026). La novella non determina, pertanto, un'automatica e immediata liquidabilità del compenso dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, in quanto l'effettiva corresponsione presuppone la previa definizione, con il decreto ministeriale attuativo, dei criteri per l'individuazione dei rappresentanti muniti di mandato e per la corresponsione dei compensi ad essi spettanti. Il testo dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), prevede infatti che il decreto ministeriale definisca, oltre alle linee guida per la realizzazione dei programmi, anche i criteri per l'individuazione dei rappresentanti di cui al comma 3-*bis* e per la corresponsione dei relativi compensi.

Infine, con riguardo alla dimensione temporale dell'onere e della relativa copertura, il Governo ha rappresentato che il riferimento al triennio 2026-2028 è volto a correlare la misura introdotta alla programmazione dei pertinenti fondi europei, e in particolare del FAMI (Fondo asilo migrazione e integrazione), nell'ambito dei quali sono finanziati i progetti in materia di Rimpatri Volontari Assistiti. L'efficacia della misura deve pertanto intendersi circoscritta al predetto periodo di programmazione.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme in esame, modificando l'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (Testo unico sull'immigrazione), in materia di rimpatri volontari assistiti, prevedono la corresponsione, dal 2026 al 2028, di un compenso in favore del rappresentante, munito di mandato, che abbia fornito assistenza al cittadino straniero nella presentazione della richiesta di partecipazione a un programma di rimpatrio volontario assistito. Il compenso viene elargito a conclusione del relativo procedimento. Le modalità di corresponsione e i criteri di individuazione dei rappresentanti sono definiti con decreto ministeriale (commi 1 e 2).

Le norme abrogano la precedente disposizione di copertura finanziaria contenuta nell'articolo 30-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2026, che aveva modificato l'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 286 del 1998 (comma 3).

Ai relativi oneri, valutati in 281.055 euro per l'anno 2026 e in 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, si provvede con le modalità ivi previste (*cf. infra*) [comma 4].

La relazione tecnica afferma che la disposizione determina maggiori oneri per la finanza pubblica connessi al riconoscimento di un compenso pari a 615 euro ai rappresentanti degli stranieri aderenti ai programmi di rimpatrio volontario assistito (RVA). Sulla base dei dati del Ministero dell'interno, nel triennio 2023-2025 circa 2.500 cittadini stranieri hanno aderito ai programmi RVA, con una media annua di 830 persone. La platea è stata prudenzialmente incrementata del 10 per cento per tenere conto del possibile effetto incentivante della misura, stimando così un aumento medio annuo di 83 ulteriori richieste di adesione. Gli oneri sono stati quindi quantificati in 281.055 euro per il 2026, anno in cui la norma si applicherà dal 1° luglio, sulla base di 457 procedimenti RVA, e in 561.495 euro annui sia per il 2027 sia per il 2028, riferiti a 913 procedimenti all'anno.

La relazione evidenzia inoltre che non sono ipotizzabili ulteriori oneri rispetto a quelli stimati, poiché l'Amministrazione provvederà alla corresponsione del compenso in parallelo alla programmazione dei procedimenti di RVA. Il numero massimo dei procedimenti è infatti definito tramite bandi periodici e parametrato alle risorse disponibili del Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) destinate ai progetti relativi ai rimpatri volontari.

In proposito, non si formulano osservazioni, preso atto delle informazioni fornite dalla relazione tecnica e dei chiarimenti del Governo nel corso dell'esame al Senato, con riferimento, tra l'altro, al profilo temporale degli oneri.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 4 dell'articolo 1 provvede agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera *c*), del medesimo articolo, valutati in 281.055 euro per l'anno 2026 e 561.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 246.000 euro per l'anno 2026 e a 492.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *a*), mediante utilizzo delle somme rivenienti dall'abrogazione prevista al comma 3 dell'articolo in commento;
- quanto a 35.055 euro per l'anno 2026 e a 69.495 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, ai sensi di quanto disposto dalla lettera *b*), mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'interno.

In proposito, con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *a*), si fa presente che l'articolo 1, comma 3, del decreto-legge in esame dispone l'abrogazione dell'articolo 30-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2026, che provvedeva alla copertura finanziaria degli oneri complessivamente recati dal medesimo articolo 30-*bis*, pari a 246.000 euro per l'anno 2026 e a 492.000 euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2026-2028, di competenza del Ministero dell'interno.

Sul punto, si rammenta che il summenzionato articolo 30-*bis* del decreto-legge n. 23 del 2026 ha apportato talune novelle all'articolo 14-*ter* del decreto legislativo n. 186 del 1998, successivamente modificate ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, del decreto in esame. Si rileva, al riguardo, che l'entrata in vigore del presente decreto è avvenuta contestualmente all'entrata in vigore della legge n. 54 del 2026 e, pertanto, le novelle disposte dal citato articolo 30-*bis*, introdotto dalla menzionata legge di conversione del decreto-legge n. 23 del 2026, sono state modificate contestualmente alla loro entrata in vigore dall'articolo in esame. In virtù del medesimo meccanismo, anche il comma 2 del predetto articolo 30-*bis* risulta parimenti abrogato contestualmente alla sua entrata in vigore.

Al riguardo, preso atto della corrispondenza tra le somme individuate ai sensi del summenzionato articolo 30-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 23 del 2026, oggetto di abrogazione, e gli importi indicati dalla disposizione in esame, non si formulano osservazioni. Con riferimento alla modalità di copertura finanziaria di cui alla lettera *b*), non si formulano osservazioni, giacché l'accantonamento oggetto di riduzione reca le necessarie disponibilità.